

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: DDL "Legge sulla Partecipazione"

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Gli articoli di cui si compone la Legge sono 19.

L'art. 1 definisce i principi di derivazione costituzionale a cui fa riferimento tutta la disciplina legislativa, in particolare riguardo alla partecipazione, come diritto e come dovere, delle persone come singoli e nelle formazioni sociali quale strumento di partecipazione democratica per garantire un rafforzamento della qualità della democrazia e dei suoi processi decisionali.

L'art. 2 chiarisce gli obiettivi della legge che riguarda la promozione dei processi partecipativi in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio e di verifica quali la sessione annuale di partecipazione del Consiglio Regionale, il Town Meeting ed il Citizen Meeting.

L'art. 3 definisce i soggetti titolari del diritto di partecipazione, ossia i cittadini, gli stranieri e gli apolidi nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre formazioni sociali le quali hanno interesse al territorio. Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure ed i procedimenti tesi alla elaborazione di atti normativi regionali (Leggi e Regolamenti), nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o di enti locali territoriali li dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita ad una collettività territoriale.

L'art. 4 indica le modalità organizzative dei processi partecipativi nell'attuazione del programma di governo regionale specificamente per quanto attiene gli atti di programmazione sociale, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e del benessere delle persone, della pianificazione territoriale, turistica e culturale, delle infrastrutturazioni e della formazione, ricerca e innovazione, dell'ambiente, dell'agricoltura e del governo del territorio. La Giunta regionale, attraverso l'adozione del programma annuale della partecipazione, individua le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti, il termine di conclusione del processo partecipativo e il Responsabile unico del processo partecipativo.

L'art. 5 istituisce presso la Presidenza della Regione una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominato Ufficio della partecipazione.

L'art. 6 definisce le modalità di adesione della Regione agli organismi privati e privati.

L'art. 7 specifica il ricorso alla procedura del dibattito pubblico, organizzato dall'Ufficio della Partecipazione, anche per i grandi interventi che incidano sul territorio regionale. Interventi individuati con deliberazione di Giunta regionale su iniziativa del Presidente della Giunta regionale.



L'art. 8 istituisce gli strumenti istituzionali di monitoraggio, valutazione e verifica a mezzo della sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione, il Town meeting annuale e il Citizen meeting.

L'art. 9 definisce, per le opere sottoposte a dibattito pubblico, il coordinamento delle attività con la legislazione di settore e con le normative regionali, statali ed europee.

L'art. 10 stabilisce che una sezione specifica del Bilancio sociale sia dedicata alla rendicontazione sociale e di genere. Pertanto è istituito presso la Presidenza della Regione un tavolo di partenariato del quale fanno parte il Presidente della Giunta regionale e la Consigliera regionale di Parità .

L'art. 11 istituisce presso l'Ufficio della Partecipazione l'Osservatorio sul funzionamento della presente Legge con funzioni di garanzia sulla sua attuazione.

L'art. 12 assicura il diritto di tribuna ad un esponente per ciascuna lista che non ha espresso i propri candidati nel Consiglio regionale.

L'art. 13 promuove la partecipazione presso gli Enti locali per mezzo di bandi e avvisi regionali, la redazione di un Protocollo d'Intesa con gli Enti locali nonché attraverso attività di formazione a supporto dei processi partecipativi.

L'art. 14 disciplina lo schema di avviso per l'individuazione delle proposte nei processi di partecipazione.

L'art. 15 stabilisce quali i soggetti possono partecipare all'avviso di cui all'art. 14.

L'art. 16 promuove la cultura della partecipazione disponendo la pubblicazione di un bando finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare.

L'art. 17 dispone una clausola valutativa attraverso la trasmissione, da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente, di una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla legge.

L'art. 18 istituisce un Fondo regionale per la partecipazione a valere con fonti europee, nazionali, di bilancio autonomo, ecc.)

L'art. 19 stabilisce il coordinamento delle diverse forme di partecipazione ai processi decisionali con le norme presenti nell'ordinamento europeo, nazionale e regionale.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale



Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Trattasi di norma di tipo ordinamentale, pertanto, non derivano direttamente oneri a carico del bilancio. Con le successive leggi di bilancio saranno quantificate le risorse da destinarsi

in caso di minore entrata

titolo____, tipologia_____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO_____
Missione _____ programma_____ titolo _____;
importo_____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma_____ titolo_____, importo _____;
Missione _____, programma_____ titolo_____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo_____, tipologia_____, importo _____;
titolo_____, tipologia_____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”, “le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente”, ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l’ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:



Trattasi di norma di tipo ordinamentale, pertanto, non derivano direttamente oneri a carico del bilancio. Con le successive leggi di bilancio saranno quantificate le risorse da destinarsi

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il Capo di Gabinetto

Il Segretario Generale della Presidenza

Roberto Veneri

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
 Parere negativo per:

SI PRENDE ADO DELLA DICHIARATA
ASSENZA DI ONERI A CARICO
DEL BILANCIO REGIONALE,
TRATTANDOSI DI NORMA DI
TIPO ORDINAMENTALE

Bari, li

4/8/2016

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

[Signature]

